

STATUTO

COOPERATIVA MAGESTIC ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL STRADA
CASTELCERIOLO 1

Numero REA: AL - 225617

Codice fiscale: 02089060061

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

5°) La Società è retta secondo i principi della mutualità, come previsto espressamente dall'articolo 5 dello Statuto Sociale come sopra allegato sotto la lettera "A" ed ha, come termine di durata, il 31 dicembre 2050.

6°) La Società si intende costituita non soltanto dai soci comparsi ed intervenuti al presente atto ma anche da quanti vorranno in seguito farne parte, concorrendo per essi i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.

7°) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna.

---- I comparenti dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno.

---- Pertanto il capitale iniziale è pari ad Euro 150,00 (centocinquanta).

8°) I Comparenti all'unanimità deliberano che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico che durerà in carica tre anni, il quale ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa; i Comparenti, sempre all'unanimità, nominano quale Amministratore Unico la signora Halyna Stsyurko, che accetta e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

9°) A norma di Legge non si fa luogo alla nomina del Collegio Sindacale.

---- Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano approssimativamente ad Euro 1.200,00 sono a carico della Società.

Richiesto io

Notaio ho rogato questo atto che leggo ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco Notaio sottoscrivono.

Consta di quattro pagine di un foglio scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: DE MICHIEL MARCO

STSYURKA HALYNA

KOZACHUK ALLA in De Dominicis

LUIGI ONETO Notaio

Allegato "A" al numero 25290 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) - Costituzione e Sede

E' costituita una Cooperativa denominata "COOPERATIVA MAGESTIC ONLUS - Società Cooperativa Sociale" disciplinata ai sensi della Legge 8 novembre 1991 numero 381 e dal D.L. 4 dicembre 1997 numero 460.

La sede legale è fissata nel Comune di Alessandria.

L'Organo amministrativo può istituire agenzie ed uffici in altre località.

ART. 2) - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Disciplina di riferimento

ART. 3) - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni qui di seguito previste, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonchè, in quanto compatibili, quelle

previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Le attività esercitate dalla Cooperativa sono finalizzate ed improntate al fine di attuare lo scopo della mutualità prevalente.

ART. 4) Normativa speciale

Alla Cooperativa si applicano tutte le Leggi speciali in materia.

ART. 5) Regime mutualistico

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

ART. 6) - Oggetto sociale

La Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei Soci, e mediante l'assunzione da parte di privati e/o di Enti Pubblici e/o Privati, di appalti anche a licitazione privata e/o convenzioni, si propone di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici, Regione, Province, Comuni e A.S.L. predisposte nel quadro degli interventi e dei servizi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, previsti dalla Legge Quadro per la Cooperazione Sociale 381/91 e volti al favorirne il pieno reinserimento nella vita Sociale attraverso il lavoro, realizzando, secondo progetti appositamente predisposti dalle singole amministrazioni, l'esecuzione di servizi nei campi:

- a) delle pulizie e dei servizi igienici di qualunque natura ivi compresa la derattizzazione e la disinfestazione di edifici pubblici e/o privati, stabilimenti, impianti, immobili, aree pubbliche e/o private, prelievo siringhe, di nettezza urbana ed extraurbana, raccolta differenziata di rifiuti ed attività ecologiche, disotturazione fognature, espurgo pozzi neri, di giardinaggio, della manutenzione di servizi igienici;
- b) lavori e riparazioni di falegnameria, interventi elettrici, interventi in muratura, sostituzione vetri e manutenzione di ogni tipo;
- c) di raccolta vetro e plexiglass, pulizia delle spiagge, degli arenili e dei cimiteri, di defissione, dismissione di impianti pubblicitari e di manifesti; della manutenzione del verde pubblico;
- d) raccolta e spazzamento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- e) ripristino basale;
- f) pulizie fontane pubbliche, pulizia di monumenti in genere, disotturazione di tombini ed impianti pubblici di scarico o approvvigionamento acqua;
- g) gestione parcheggi, lavaggio, manutenzione e riparazione motocicli ed autoveicoli;
- h) pronto intervento generico, assistenza stradale, messa in opera di segnaletica stradale e attuazione di servizio di manutenzione della stessa;
- i) sistemazione e gestione archivi cartacei e/o informatici;
- j) recapito espressi e posta in genere, servizio a domicilio mototaxi di prodotti farmaceutici e sanitari in genere;

- k) organizzazione e realizzazione di attività di trasporto merci e persone sia per conto proprio che per conto terzi a livello nazionale ed internazionale;
- l) organizzazione e realizzazione di attività di import/export di merci a livello mondiale e prestazione di tale servizio ad aziende presenti sul mercato, fornendo risorse umane e mezzi all'occorrenza;
- m) esecuzione di traslochi mobiliari o di attrezzature per privati o aziende in conto proprio o in conto terzi;
- n) amministrazioni aziendali e condominiali;
- o) prestazioni di gestione ed amministrazione di enti mutualistici ed assistenziali, case di riposo (anche in forma associata con altre Aziende fornitrici di personale medico e paramedico), luoghi di cultura e luoghi ricreativi;
- p) assistenza domiciliare ad handicappati, anziani e a tutti i soggetti costituenti la fascia debole sociale, come stabilito dalla Legge 381/91;
- q) redazione pratiche auto sia in conto proprio che in conto terzi, traduzioni anche giurate di documenti;
- r) tenuta contabile e realizzazione buste paga in proprio e conto terzi;
- s) realizzazione di fabbricati di edilizia convenzionata, sovvenzionata e sperimentale per conto proprio o come consorziata o associata, al fine di agevolare l'acquisto della prima casa alle fasce deboli della popolazione ed al fine di professionalizzare i soci lavoratori rispetto alle esigenze ed alle evoluzioni del mercato;
- t) realizzazione di opere pubbliche nell'ambito dell'edilizia, viabilità, opere infrastrutturali, del decoro e della manutenzione degli spazi pubblici, in proprio o in forma associata;
- u) realizzazione di manufatti o assemblati finalizzati alla realizzazione di oggetti di ogni materiale (plastiche, vetro, metalli, legno) destinati al commercio o alla lavorazione industriale, in proprio o conto terzi;
- v) esecuzione di assemblaggio civile ed industriale di componentistica fornita di ogni tipo e natura;
- w) gestione di canili e gattili sia in conto proprio che per conto terzi (privati, Enti, Amministrazioni Pubbliche);
- x) fornitura di risorse umane e strumentali in ogni ambito produttivo, commerciale ed industriale;
- y) ribobinatura, filatura, avvolgitura di fili di rame, lavori di metalmeccanica, tornitura, fresatura carpenteria;
- z) organizzazioni di spettacoli;
- aa) gestione in proprio o in affidamento di bar, ristoranti e circoli privati;
- bb) servizio di catering e gestione mense;
- cc) commercio all'ingrosso e al dettaglio di arredi;
- dd) commercio all'ingrosso e trasporto di autoveicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca, accessori auto, autoricambi, lubrificanti e oli, di motocicli, di biciclette e rouletes, di campers, nuovi o usati;
- ee) commercio di materiale da campeggio;
- ff) gestione di aziende e/o servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, speciali o assimilabili;
- gg) trasporto e messa in opera di arredi in conto proprio o in conto terzi;

- hh) falegnameria e riparazione articoli in legno (mobili, bancali etc.)
- ii) messa in opera di finizioni edili e infrastrutturali (facciate ventilate, pavimentazioni galleggianti, controsoffittature, serramenti, pareti in cartongesso, intonaci, intonacature a cappotto, etc.)
- jj) servizio di mano d'opera interinale per i soci.

La Società potrà assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi; assumere partecipazioni in altre Società, Enti e Consorzi sia in Italia che all'estero ma non a fini di collocamento; assumere il coordinamento tecnico e finanziario di Società, Enti e Consorzi. Per il conseguimento di tutti gli scopi di cui sopra la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali comunitarie e di ogni altro Ente.

Inoltre la Cooperativa svolgerà attività di volontariato in riferimento all'art. 27 della Costituzione Italiana e nello spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite ed a tal fine nell'espletamento di tale attività si propone:

- a) di promuovere l'umanizzazione del trattamento per la persona soggetta a misure restrittive della libertà, sia nella applicazione che nelle implicazioni di politica criminale;
- b) il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- c) sostenere l'individuo privo della libertà, promovendone l'elevazione culturale con adeguate previdenze scolastiche e similari;
- d) stabilire con la persona priva di libertà e con la sua famiglia rapporti assistenziali, al fine di adeguarle ai mutamenti della realtà sociale e al fine di instaurare le migliori strutture politiche, civili, giuridiche che si propongono da assistenti sociali, frequentatori, assistenti volontari ed ospitanti;
- e) organizzare attività appropriate al libero reinserimento civile, sociale e professionale del dimesso dal carcere nella comunità e nella società favorendo centri professionali e case ospitali e sviluppando incentivi organici privati e pubblici nei riguardi del dimesso e della sua famiglia;
- f) rendersi interpreti dei contenuti dei programmi penitenziari presso il pubblico, e soprattutto nell'ambito delle famiglie, delle scuole, delle fabbriche, delle aziende, degli uffici allo scopo di allargare la base di comprensione e di sostegno; far riconoscere ed accettare alla comunità ed alla società le proprie responsabilità nella prevenzione del delitto coinvolgendone in solido il gruppo di estrazione ed il quartiere dell'imputato comprensivo degli effetti riparatori e soddisfattori; fare accogliere il ritorno nella comunità e nella società delle persone che sono entrate in conflitto con la legge penale, per un completo ristabilimento dei loro diritti;
- g) studiare ad ogni livello le problematiche delle "istituzioni totali" della devianza e della emarginazione, nonché dei metodi di prevenzione, consultando e raffrontando legislazioni, istituzioni e studi in altri stati;
- h) stimolare l'interesse del pubblico allo scopo di coinvolgerlo nell'azione del "volontariato", anche all'interno del carcere, facilitando operazioni per un "carcere aperto" e per un "nuovo tipo" di agenti di custodia;

- i) collaborare per assicurare la presenza religiosa e la presenza dei vari culti nelle carceri perché venga rispettato il diritto alla libertà di pensiero, di opinione e di religione secondo l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani;
- j) costituire centri di recupero per i detenuti;
- k) prendere contatto con i sindacati e con tutti gli enti preposti all'avviamento al lavoro, per il problema del lavoro in carcere e per l'inserimento professionale della persona che ha terminato il suo periodo di restrizione di libertà;
- l) stabilire e mantenere relazioni con l'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, con gli organi giudiziari e con l'ordine forense, nella verifica dell'attuazione e delle conseguenze dell'ordinamento penitenziario;
- m) estendere e rafforzare i rapporti con le associazioni similari in Italia e in altri Paesi e con gli organismi Internazionali interessati ai problemi e ai programmi penitenziari, anche allo scopo di una eventuale unione o patto di lavoro europeo;
- n) la cooperativa ha facoltà, negli interessi dei propri iscritti o tutelati, di costituirsi come parte civile nei procedimenti penali o intraprendere nelle competenti sedi civili o amministrative sia nazionali che internazionali, tutte quelle azioni per la tutela dei diritti ed interessi legittimi dei propri associati o tutelati;
- o) promuovere corsi di istruzione penitenziaria e biblica per i soci;
- p) fornire a tutti i soci assistenza nel campo spirituale, amministrativo e legale;
- q) favorire con ogni mezzo legale il rispetto dei diritti umani, elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il gruppo esercente l'opera di volontariato svolgerà inoltre azione di assistenza rivolta alle fasce deboli della società (anziani, handicappati, tossicodipendenti, alcolizzati e nulla tenenti) al fine di aiutare e completare l'azione assistenziale degli organi statali esercenti tale attività presenti sul territorio.

Tale attività prevede opera di supporto con personale e mezzi messi a disposizione dalla Cooperativa gratuitamente (per il beneficiario) finalizzati a dare assistenza e supporto a tali fasce protette.

Inoltre, sempre nell'ottica di un'attività legata al volontariato, la Cooperativa istituisce un gruppo di intervento di Protezione Civile che collaborerà (previa omologazione) negli interventi di aiuto ed assistenza coordinati dalle Prefetture o dagli Organi preposti in caso di calamità naturali e/o catastrofi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi Sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, in via esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese (specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività Sociale);
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e

fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, approvvigionamenti ed il credito;

- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

ART. 7) - Esercizio dell'attività

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni mutualistiche dei Soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai Soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistiche dei Soci Lavoratori e la Cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 nr. 142.

TITOLO III

SOCI

ART. 8) - Requisiti dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito per Legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire; soggetti

che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro e attitudine possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa Sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo ed al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come Soci anche soggetti con capacità tecniche ed amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere ammessi come Soci coloro che esercitino in proprio attività uguali, simili o affini con quella della Cooperativa.

E' inoltre fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi e/o esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

ART. 9) - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori, di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze e la specifica del tipo di lavoro che intende svolgere nell'ambito della Cooperativa;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 50,00 (Euro cinquanta) nè superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

e) nel caso in cui il richiedente faccia parte delle categorie protette, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti preposti comprovante la condizione di persona svantaggiata.

ART. 10) - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata, l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 9.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, della quota sociale e di quanto può essere stato richiesto con effetto della sua immediata annotazione nel libro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante Socio può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di difformità della deliberazione assembleare con quella amministrativa, quest'ultima è obbligata a recepire quanto stabilito dall'assemblea dei soci e ha l'obbligo di assumere la deliberazione entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 11) - Ulteriori regole in tema di ammissione

I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini che verranno indicati dall'organismo amministrativo:

a) le quote sociali di ammissione;

b) l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa.

I Soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 12) - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi Soci cooperatori posso essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei Soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione

professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I Soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali:

- a) coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- d) coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) il numero delle quote che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) di quello previsto per i Soci Ordinari.

I Soci Speciali godono dei seguenti diritti: di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare atti e documenti della cooperativa anche tramite professionisti di fiducia; partecipare agli utili nella misura che verrà fissata dall'organo amministrativo.

I Soci Speciali devono adempiere ai seguenti doveri: osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; in tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto

ART. 13) - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14) - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio Cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 15) - Diritti conseguenti al recesso e all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato.

La liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 16) - Morte del Socio

In caso di morte, gli eredi del Socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di Socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

ART. 17) - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 18) - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro cinquanta (50,00);
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - 4) dalla riserva straordinaria;
 - 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19) - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e/o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

ART. 20) - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ART. 21) - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 20;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 22) - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la

cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

ART. 23) - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

ART. 24) - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, tutti gli amministratori e sindaci siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 19 dello Statuto Sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti Soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci operatori; in questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata un notaio.

ART. 25) - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci

che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello Statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

ART. 26) - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27) - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci scritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente Statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ART. 28) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i

risultati delle votazioni.

Sezione II - Organo amministrativo

ART. 29) - Amministratori

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il Consiglio di Amministrazione si intendono assorbiti in capo all'Amministratore unico se nominato in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 30) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato; tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e

precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori Soci Cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 31) - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

ART. 32) - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei

sindaci ul'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

ART. 33) - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

ART. 34) - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 35) - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei Soci, che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci, o tra Soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del

relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno secondo diritto, determinando altresì la ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci.

I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

ART. 36) - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente Statuto agli articoli 18 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 19, 21 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 21 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 7 luglio 2005

Firmati: DE MICHIEL MARCO

STSYURKA HALYNA

KOZACHUK ALLA in De Dominicis

LUIGI ONETO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Alessandria, 21 LUGLIO 2005